

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1396

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**

(CIAMPI)

e dal **Ministro per la funzione pubblica**

(CASSESE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 1993

Conversione in legge del decreto-legge 15 luglio 1993, n. 227, recante proroga del termine previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso, nonchè dei termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ai fini della emanazione di specifiche disposizioni regolamentari

ONOREVOLI SENATORI. - 1. Nell'adozione dei regolamenti riguardanti le categorie dei documenti da sottrarre all'accesso, si è potuto riscontrare un notevole rallentamento dell'*iter* procedurale.

Ciò è dovuto in gran parte alle difficoltà organizzative incontrate dalla Commissione per l'accesso in sede di primo avviamento dei propri lavori.

In particolare, detto rallentamento ha riguardato l'espressione del parere da parte della suddetta Commissione sui regolamenti sottoposti al suo esame da parte di varie Amministrazioni.

Da qui l'esigenza di disporre con urgenza la proroga dell'originario termine di un anno per il tempo strettamente necessario per consentire l'esame dei regolamenti da parte della Commissione e il successivo inoltro al Consiglio di Stato.

2. A sua volta, il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stabilisce precisi termini entro i quali va esercitata la potestà regolamentare per aspetti determinati.

In particolare, si tratta:

1) della definizione delle modalità di costituzione e di tenuta dell'albo dei dirigenti (articolo 23, comma 2: emanazione del regolamento entro il 21 agosto 1993);

2) della disciplina dei requisiti di accesso e delle modalità concorsuali (articolo

41, comma 1: emanazione del regolamento entro il 21 agosto 1993);

3) dell'organizzazione e del funzionamento dell'agenzia per le relazioni sindacali (articolo 50, comma 7: emanazione del regolamento entro il 21 luglio 1993);

4) della definizione di norme dirette a determinare gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato (articolo 58, comma 3: regolamento da emanare entro il 21 luglio 1993);

5) dell'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento delle strutture amministrative del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato (articolo 73, comma 6: emanazione del regolamento entro il 21 agosto 1993).

È pur vero che trattasi di termini di natura ordinatoria, ma la loro eventuale inosservanza, in alcuni casi, potrebbe comportare pesanti conseguenze, anche per la pubblica Amministrazione.

3. Alle due illustrate esigenze provvede il presente decreto-legge, rispettivamente con gli articoli 1 e 2.

Il provvedimento non comporta nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 15 luglio 1993, n. 227, recante proroga del termine previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso, nonché dei termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ai fini della emanazione di specifiche disposizioni regolamentari.

Decreto-legge 15 luglio 1993, n. 227, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 1993.

Conversione in legge del decreto-legge 15 luglio 1993, n. 227, recante proroga del termine previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso, nonchè dei termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ai fini della emanazione di specifiche disposizioni regolamentari

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso, nonchè i termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ai fini della emanazione di specifiche disposizioni regolamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 luglio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il termine previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, è prorogato di un anno.

Articolo 2.

1. I termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ai fini della emanazione di specifiche disposizioni regolamentari, sono prorogati al 31 dicembre 1993.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - CASSESE

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

